



AREA SERVIZI SCOLASTICI, SOCIO-ASSISTENZIALI E CULTURALI

Riconoscimento dello stato di indigenza utile per la concessione dell'esenzione dal pagamento dei ticket sanitari per prestazioni specialistiche o di diagnostica per i cittadini in stato di indigenza, con esclusione della spesa farmaceutica, per le quali non sia prevista altra copertura da parte della Regione o dello Stato

CRITERI PER L'ANNO 2026

1. PREMESSA

Il Comune di Racconigi, nell'ambito delle attività socio assistenziali, garantisce l'intervento comunale a copertura delle quote di partecipazione al costo derivante dalla concessione dell'esenzione dal pagamento dei ticket sanitari per prestazioni specialistiche o di diagnostica per i cittadini in stato di indigenza, con esclusione della spesa farmaceutica, in quanto la Giunta Regionale ha stabilito con DGR n. 39-8425 del 15/12/2019 di cancellare la quota fissa di compartecipazione alla spesa farmaceutica a carico dei cittadini residenti nella Regione Piemonte.

L'esenzione concessa dal Comune **non copre** le spese per gli accessi al Pronto Soccorso.

Tale intervento è inteso quale misura di sostegno alle carenze di reddito familiare e rientra tra le funzioni concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale, già attribuiti ai Comuni dal D.P.R. 616/1977 e riconfermate dal T.U.E.L. 267/2000 e dalla L.R. 1/2004 per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e finalizzate a dare attuazione all'art. 32 della Costituzione, che riconosce la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività.

Si precisa che la presentazione della domanda non costituisce di per sé titolo per ottenere l'esenzione, che sarà concessa solo dopo l'istruttoria a carico dei competenti uffici comunali.

L'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria avrà validità fino alla data di scadenza indicata nell'attestazione I.S.E.E. e comunque non oltre il termine dell'anno solare in corso (31.12.2026).

Le domande possono essere presentate durante il corso dell'intero anno solare.

L'esito delle istanze sarà comunicato nel termine di 30 giorni dalla data di presentazione delle stesse.

(CN)

Piazza Carlo Alberto 1
12035 RACCONIGI

T: 0172 821615 · 0172 821648
0172 821681 F: 0172 85875
P.Iva: 00473170041
IBAN: IT08L0848746690000100800001

assistenza@comune.racconigi.cn.it
lavoro@comune.racconigi.cn.it
demichelis@comune.racconigi.cn.it
comune.racconigi@cert.ruparpiemonte.it
www.comune.racconigi.cn.it



2. REQUISITI PER FARE DOMANDA

Possono fruire dell'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria i cittadini che si trovino nelle condizioni di seguito elencate:

- essere residenti nel Comune di Racconigi alla data di presentazione della domanda;
- essere in possesso di un'attestazione ISEE in corso di validità, di valore non superiore a € 5.000,00 e priva di omissioni/difformità rilevate dall'INPS, Il valore I.S.E.E. che verrà preso in considerazione è quello valido per prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria;
- nel caso in cui vengano presentate attestazioni ISEE pari (zero virgola zerozero) oppure attestazioni ISEE con redditi rilevati dal campo "somma dei redditi dei componenti del nucleo familiare" inferiori al canone di locazione annuo dichiarato in DSU l'utente deve provvedere a presentare un'ulteriore dichiarazione circa le fonti di sostentamento; tale dichiarazione è elemento essenziale per l'ottenimento dell'agevolazione, non altrimenti sanabile;
- gli utenti che, per particolari motivi di natura sociale e/o economica, si trovino improvvisamente in situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, devono verificare la possibilità di accedere al ricalcolo dell'ISEE nella formulazione dell'ISEE corrente di cui all'articolo 9 del DPCM 159/2013 s.m.i.; se dal ricalcolo dell'ISEE emerge che l'utente ha diritto alla concessione dell'esenzione la stessa verrà applicata con decorrenza dalla data di presentazione del modulo sostitutivo sino alla validità dell'attestazione ISEE corrente;
- per la concessione della suddetta esenzione, in caso di variazioni del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del vigente Regolamento sull'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente e norme sui controlli delle Dichiarazioni Sostitutive per l'erogazione di prestazioni sociali agevolate approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 6 marzo 2015 s.m.i., il Comune si avvale della facoltà di cui all'art. 10 comma 2 del DPCM 159/2013 s.m.i. che prevede la possibilità di chiedere la presentazione di una DSU aggiornata; i richiedenti sono pertanto tenuti a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del nucleo familiare e a trasmettere quanto prima attestazione ISEE aggiornata; nel caso in cui gli uffici comunali, durante controlli a campione, riscontrino la difformità tra nucleo familiare anagrafico e nucleo familiare dichiarato in DSU, non compatibile con le eccezioni previste dal DPCM 159/2013 s.m.i., gli uffici comunali comunicheranno ai sensi dell'art. 7 Legge 7 agosto 1990 n. 241 l'avvio del procedimento per la revoca dell'esenzione concessa con contestuale avviso che, qualora non si provveda a regolarizzare la posizione nel termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, verrà disposta la revoca dell'agevolazione beneficiata con decorrenza dalla data di variazione anagrafica, con recupero retroattivo delle somme già poste a carico del Comune da parte delle competenti Aziende Sanitarie;
- per gli utenti che non presenteranno contestualmente alla richiesta un ISEE ordinario in corso di validità senza omissioni e/o difformità ovvero per chi non sia in possesso di attestazione ISEE non verrà concessa l'esenzione dal pagamento del ticket sanitario sopra citata;



Nessun componente del nucleo familiare deve:

- essere titolare, oltre all'abitazione di residenza, di diritti esclusivi di proprietà (salvo che si tratti di nuda proprietà) o altri diritti reali esclusivi di godimento su unità immobiliari di categoria catastale A1, A8, A9, ubicate nel territorio nazionale;
- occupare, quale casa di abitazione, un alloggio di categoria catastale A, con esclusione delle categorie catastali A1, A8, A9;
- essere possessore di autoveicoli aventi più di 1.400 c.c. di cilindrata o di motoveicoli aventi più di 125 c.c. di cilindrata, immatricolate negli ultimi cinque anni;

3. DEROGHE

L'esenzione potrà essere concessa con le seguenti deroghe:

- a) In caso di minori in affidamento eterofamiliare e soggetti a provvedimenti degli Organismi competenti, obbligatoriamente certificati dai Servizi Sociali, a prescindere dal requisito della residenza e anche in presenza di un ISEE del nucleo familiare affidatario superiore al limite sopra indicato. In tali casi l'agevolazione di che trattasi potrà essere concessa con specifico provvedimento della Giunta Comunale a fronte di una relazione dei suddetti Servizi Sociali;
- b) In caso di soggetti o nuclei familiari in situazioni a rischio, debitamente documentate dai Servizi Sociali territorialmente competenti. In tali casi l'agevolazione di che trattasi potrà essere concessa con specifico provvedimento della Giunta Comunale a fronte di una relazione dei suddetti servizi che attestino uno stato di bisogno del nucleo familiare con forte disagio socio-economico che compromette le necessità di vita primarie e che necessita di speciale tutela socio-assistenziale; la relazione dei Servizi Sociali dovrà precisare se l'intervento dovrà avere carattere permanente per l'intera durata dell'anno solare ovvero se è limitato nel tempo, con facoltà di rinnovo a seguito di nuova verifica delle condizioni;
- Gli interventi di cui ai punti a) e b) in deroga ai requisiti previsti dal regolamento, sussistendo discrezionalità, dovranno essere sottoposti a parere preventivo della competente Commissione Consiliare Consultiva n. 2 "Servizi Sociali, Scolastici, Pari opportunità e Istruzione";
- Per le richieste per i quali risulti una morosità in capo ad uno qualsiasi dei componenti del nucleo familiare anagrafico relativa ai servizi scolastici frui negli anni scolastici precedenti nonché alle altre entrate comunali di natura patrimoniale o tributaria (es. TARI, IMU, CUP, tariffe emergenza abitativa, sanzioni codice della strada, ecc), inclusi eventuali crediti già affidati alla riscossione coattiva e non ancora recuperati (se non già dichiarati inesigibili perché esperite infruttuosamente tutte le fasi di procedimento coattivo o se non già decorsi i termini prescrizionali ai sensi di legge), complessivamente pari o superiore a €50,00, gli uffici comunali comunicheranno ai sensi dell'art. 10-bis Legge 7 agosto 1990 n. 241 i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e inviteranno i richiedenti a regolarizzare la posizione debitoria



entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, con contestuale avviso che, qualora non si provveda nel termini di stabiliti, l'istanza non potrà essere accolta; qualora non risultino precedenti impegni non rispettati, è ammessa la possibilità di concordare un piano di rateizzazione del debito con i rispettivi uffici responsabili dell'entrata, non superiore a n. 12 rate mensili e con rata non inferiore a €50,00 mensili; la sottoscrizione del piano e il pagamento della prima rata costituiranno elemento sufficiente alla concessione dell'esenzione dal pagamento dei ticket sanitari per prestazioni specialistiche o di diagnostica per i cittadini in stato di indigenza, con esclusione della spesa farmaceutica, per le quali non sia prevista altra copertura da parte della Regione o dello Stato; la costante regolarità nei pagamenti diviene requisito essenziale ai fini della fruizione dell'esenzione, fermi restando gli altri requisiti; qualora non vengano rispettate le scadenze fissate, anche per una sola rata, gli uffici comunali ai sensi dell'art. 7 Legge 7 agosto 1990 n. 241 daranno avvio al procedimento per la contestazione della situazione di inadempimento con contestuale avviso che, qualora non si provveda a regolarizzare il piano nel termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, il piano di rateizzazione sarà revocato, senza possibilità di nuova sottoscrizione, e sarà revoca ex tunc l'eventuale agevolazione beneficiata, con recupero retroattivo delle somme già poste a carico del Comune da parte delle competenti Aziende Sanitarie;

I cittadini sono invitati a voler verificare la propria posizione nei confronti del Comune, contattando gli uffici competenti (Ufficio Tributi, Ufficio Scuola, Ufficio Assistenza, Ufficio Vigili Ubani) prima della presentazione della domanda.

Per l'ottenimento dell'esenzione del ticket sanitario in favore di minorenni verrà preso in considerazione l'ISEE MINORENNI ai sensi dell'art. 7 del D.P.C.M. N. 159/2013.

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda dovrà essere presentata tassativamente utilizzando il modulo che sarà disponibile sul sito istituzionale del Comune di Racconigi o presso gli Uffici dell'Area Servizi Socio-Assistenziali - Secondo Piano - Palazzo Comunale.

La consegna della domanda e relativi allegati dovrà avvenire a mezzo mail inviata a ufficio.protocollo@comune.racconigi.cn.it oppure a mezzo PEC inviata a comune.racconigi@cert.ruparpiemonte.it oppure in forma cartacea presso l'Ufficio Protocollo - Primo Piano - Palazzo Comunale. Tutte le domande dovranno essere registrate al Protocollo del Comune di Racconigi con annotazione del giorno di ricezione.



E' inoltre necessario allegare:

- copia del documento di identità del richiedente e di tutti i componenti del nucleo familiare per i quali si richiede l'esenzione (*per i cittadini extra-comunitari anche copia del Permesso di Soggiorno in corso di validità o ricevuta di rinnovo*);
- copia del tesserino sanitario cartaceo del richiedente e di tutti i componenti del nucleo familiare per i quali si richiede l'esenzione;
- copia Dichiarazione Sostitutiva Unica, D.S.U., in corso di validità, completa di tutte le pagine;
- copia attestazione ISEE in corso di validità, completa di tutte le pagine.

La domanda, pena nullità, dovrà essere regolarmente compilata in tutti i campi ed essere completa di tutti gli allegati richiesti.

4. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONTROLLI

Tutte le dichiarazioni prodotte, compresa la richiesta di esenzione, si intendono rese con le formule dell'autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.

Ai sensi del DPCM n. 159/2013 e dell'art. 71 del DPR n. 445/2000, tutte le istanze ricevute saranno sottoposte a verifica in merito alla regolarità formale delle domande stesse, delle dichiarazioni effettuate sulla medesima e dei documenti allegati.

Sarà verificato l'avvenuto pagamento delle rette relative ai servizi scolastici fruiti negli anni scolastici precedenti nonché delle altre tariffe comunali di natura patrimoniale o tributaria (es. TARI, IMU, CUP, tariffe emergenza abitativa, sanzioni codice della strada, ecc), attraverso l'esame dei dati forniti dall'Ufficio Tributi, dall'Ufficio Scuola, dall'Ufficio Assistenza e dall'Ufficio Vigili Urbani.

Saranno verificati gli automezzi posseduti e le proprietà immobiliari.

In presenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza l'Amministrazione, prima della formale adozione del provvedimento di diniego, avvierà le procedure di cui all'articolo n. 10 bis della Legge n. 241/1990.

Per i casi di diniego alla concessione dell'esenzione del ticket sanitario l'Ente adotterà opportuna determinazione, che verrà comunicata ai sensi di legge ai soggetti istanti.

L'elenco degli aventi diritto all'esenzione dal pagamento della spesa sanitaria sarà aggiornato dinamicamente e tenuto agli atti dell'Ufficio Assistenza.

L'esito delle istanze verrà comunicato dall'Ufficio Assistenza in forma scritta. In caso di segnalazione della PEC sulla domanda, comunicazioni relative al presente bando saranno inviate esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata.

5. INFORMATIVA PRIVACY

I dati personali forniti sono utilizzati dal Comune di Racconigi, Titolare del trattamento, con sede legale in Piazza Carlo Alberto, 1 - 12035 Racconigi (CN).

PEC: comune.racconigi@cert.ruparpiemonte.it Telefono 0172/821611



Il trattamento dei dati personali avviene mediante modalità cartacea e informatica da parte di personale autorizzato e istruito a tal fine. I dati sono raccolti al fine di perseguire le finalità della presente misura, ovvero la concessione dell'esenzione dal pagamento della spesa sanitaria con esclusione della spesa farmaceutica a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

Per l'esercizio dei suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione o per opporsi al trattamento si potrà contattare direttamente il Titolare del trattamento o il DPO:

Avv. Tavella Silvio C.F. TVLSLV67T07D205A

Tel. 0171/489271, e-mail RPD@comune.racconigi.cn.it

Informativa completa disponibile sul sito www.comune.racconigi.cn.it

6. PUBBLICITA'

Il presente documento avrà idonea pubblicità nei confronti della cittadinanza tramite pubblicazione sull'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune.

7. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla normativa vigente e in particolare a: Legge 7 agosto 1990 n. 241, DPCM 5 dicembre 2013 n. 159, DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e al Regolamento sull'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente e norme sui controlli delle dichiarazioni sostitutive per l'erogazione di prestazioni sociali agevolate, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 1 del 06/03/2015 e s.m.i.

Il Responsabile del Procedimento è individuato nel Segretario Generale e Dirigente U.M.D. 1 del Comune di Racconigi dott.ssa Sonia Zeroli.



R CITTÀ DI
ACCONIGI